

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 233-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE SCHIETROMA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MORVIDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1963

Comunicata alla Presidenza il 3 dicembre 1965

Abrogazione degli articoli 364, 381, 651 e modificazioni agli articoli 369, 398
e 399 del Codice di procedura civile

ONOREVOLI SENATORI. — In data 19 ottobre 1963 il senatore Morvidi presentò alla Presidenza un suo disegno di legge con cui si proponeva l'abrogazione degli articoli 364, 381, 651 del Codice di procedura civile e la modificazione degli articoli 369, 398, 399 dello stesso Codice; e la Commissione giustizia del Senato, cui il disegno di legge era stato assegnato in sede referente, ha approvato il disegno di legge fatta eccezione per l'ultimo articolo con il quale si disponeva l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le proposte modificazioni e abrogazioni appaiono opportune e giuste. Esse riguardano, tutte, le disposizioni con le quali viene reso obbligatorio, per alcuni atti del processo civile, il deposito preventivo di determinate somme e si stabiliscono norme a disciplina del deposito medesimo.

Gli articoli in discussione, dettati dal legislatore all'evidente scopo di non facilitare opposizioni e gravami di incerto fondamento, si sono rivelate, nella pratica, inefficaci e inadeguate allo scopo, mentre, per i criteri meramente formalistici sui quali tali norme sono appoggiate, di sovente il giudice si è trovato impedito ad esaminare nel merito l'impugnazione anche se giusta e fondata. Perciò da parte della dottrina e della pratica erano stati sollevati dubbi circa l'opportunità di mantenere siffatte norme, e anzi si era giunti a investirle con eccezioni di incostituzionalità siccome incompatibili con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, eccezioni che alcune decisioni della Magistratura avevano considerato non manifestamente infondate. E se la Corte costituzionale, con sentenza 3 maggio 1963, n. 56, ha poi dichiarato infondata la questione di incostituzionalità, non tutti i dubbi al riguardo sono stati fugati, tanto è vero che anche dopo la sentenza sono stati riaffacciati da un autorevole cultore del diritto costituzionale, l'Esposito, il quale acutamente osservava che nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 651 (deposito per il caso di opposizione a decreto ingiuntivo) l'opposizione costituisce da parte del debitore il primo tentativo di tutela giurisdizio-

nale e non già una insistenza nella tutela dei propri supposti diritti, onde non sussiste mai, nel caso, la presunzione (tratta da precedente giudizio) di probabile soccombenza, che è il presupposto dell'obbligo del deposito.

Ma a parte le questioni di incostituzionalità, restano fondate e legittime le eccezioni di opportunità e di buona giustizia.

Con il mutato valore della moneta, il deposito, data la sua misura, non rappresenta, oggi, che un fastidio e un ingiusto pericolo di decadenza: e ciò è sufficiente a giustificare pienamente le abrogazioni e le modificazioni in esame.

A queste finalità, come abbiamo già detto, si ispira il disegno di legge.

L'articolo 1, proponendo l'abrogazione degli articoli 364 e 651, sopprime l'obbligo dei depositi per i ricorsi in Cassazione e per le opposizioni ai decreti ingiuntivi. È da osservare che sarebbe opportuno sancire esplicitamente, nel contesto dello stesso articolo 1, l'abrogazione della disposizione contenuta nella seconda parte del numero 5 dell'articolo 366 (la quale prescrive che il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la indicazione della quietanza del deposito o del decreto di concessione del gratuito patrocinio) oltre alla già prevista abrogazione dell'articolo 381 (relativo ai provvedimenti che la Corte di cassazione deve adottare in merito alla sorte del deposito effettuato).

A proposito dell'articolo 366, n. 5, ricorderemo che la disposizione è tra quelle che hanno dato luogo a maggiori questioni. Basta scorrere una raccolta di giurisprudenza per constatare quanto — nonostante la prevalente tendenza della stessa Cassazione a una interpretazione liberale — siano numerosi i casi nei quali si è ritenuto che gli estremi della quietanza trascritti in calce al ricorso non fossero sufficienti per consentire al resistente di controllare, senza necessità di prendere visione degli atti del ricorrente depositati in cancelleria, l'adempimento del precetto di legge.

Le modificazioni suggerite con gli articoli 3 e 4 del disegno di legge sono anch'esse una conseguenza logica e giuridica delle precedenti abrogazioni e modificazioni.

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 5 del disegno disponeva per l'immediata entrata in vigore della legge; ma la Commissione non ha ritenuto opportuno modificare nel caso il principio ordinario che le leggi e i regolamenti divengono obbliga-

tori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

SCHIETROMA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1.

Gli articoli 364, 381 e 651 del Codice di procedura civile sono abrogati.

Art. 2.

Il n. 1) del comma secondo dell'articolo 369 del Codice di procedura civile è abrogato.

Art. 3.

L'articolo 398, comma terzo, del Codice di procedura civile è così modificato e sostituito:

« La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale ».

Art. 4.

L'articolo 399, comma primo, del Codice di procedura civile è così modificato e sostituito:

« Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello, la citazione deve essere depositata, a pena d'improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata ».

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Soppresso.